

Deliberazione n. 22 del 28.06.2023: Somme impignorabili per il 2° semestre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, 4 comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 159 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

IL COMMISSARIO REGIONALE

VISTO l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali *“persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge”*;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante *“Nuove norme per la bonifica integrale”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45 *“Nuove disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della Legge Regionale 10 marzo 1983, n.11 (Normativa in materia di bonifica)”*;

VISTO l'art. 63, 4 comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che recita testualmente *“Le risorse necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte di terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.”*;

VISTO l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) recante *“Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali”* ed in particolare il comma 2 il quale recita: *“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a:*

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per tre mesi successivi;*
- b) espletamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso;*
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

RICHIAMATA la consolidata giurisprudenza di legittimità della Corte costituzionale ed in particolare la sentenza n. 326 del 14 luglio 1998 con la quale la Corte ha affermato che le attività di bonifica rientrano nella materia *“agricoltura e foreste”* di competenza regionale (art. 66, d.P.R. n. 616 del 1977), per cui i consorzi di bonifica devono essere inquadrati nella categoria degli *“altri enti locali”*, più specificatamente, come *“enti amministrativi dipendenti dalla regione”* (art. 117 della Costituzione e art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977), (cfr TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^a – 17 giugno 2019, n. 835);

RILEVATO che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nell'anno fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili secondo la normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO che le entrate derivanti dai contributi per i servizi obbligatori resi dal Consorzio hanno natura di *“entrate imposte per legge”* e che le somme di danaro e i crediti, che per effetto di un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una precisa e concreta destinazione ad una finalità pubblica, diventano indisponibili e non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, così come previsto dall'art. 828 c.c.;

RITENUTO di dover ottemperare alle succitate disposizioni legislative individuando le predette somme per il secondo semestre dell'anno 2023;

PRECISATO che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. Cassazione Civ. sez. III, 10.7.86, n. 4496) e, che pertanto non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

CONSIDERATO CHE:

- il pagamento delle spese e la riscossione dell'entrate sono eseguiti dal Tesoriere dell'Ente;
- nell'ambito del suddetto conto di corrispondenza, sono istituiti dei sub conti di evidenza a destinazione vincolata, nei quali affluiscono, distintamente per ciascun progetto, i trasferimenti pubblici per la realizzazione dei lavori e/o manutenzioni in concessione;

ATTESO CHE

Le somme iscritte nel Titolo I della spesa del Bilancio di Previsione anno 2023:

- Capitolo 100.1, 120.1, 130.1, 160.1, 170.1, 180.1, 190.1, 200.1, 380.1 e 385.1 per un totale di € 472.046,00 (quattrocentosettantaduemilaquarantasei/00) risultano destinate al pagamento degli stipendi del personale e dei relativi oneri riflessi;
- Capitolo 70.1, 80.1, 80.2, 80.3 per un totale di € 51.981,00 (cinquantunomilanovecentoottantuno/00) risultano destinate al pagamento dei compensi degli organi sociali e dei relativi oneri riflessi;
- Capitolo 250.1, 260.1, 270.1, 290.1, 310.1, 314.1, 320.1, 321.0, 334.1, 390.1, 400.1, 420.1, 430.1, 530.1, 530.2, 540.1, 541.1, 554.1, 560.1, 570.1, 650.1, 722.0 e 723.0 per un totale di € 1.511.796,00 (unmilione cinquecentoundicimilasettecentonovantasei/00) risultano destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche nell'espletamento di Servizi Pubblici indispensabili.

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 approvato con Delibera del Commissario Regionale n. 8 del 27.01.2023;

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020 che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno "Bacino Aterno e Sagittario" con sede in via Trieste n. 63, 67035 - Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661;

TENUTO CONTO che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della L.R. 45/2019;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020;

VISTO il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successive proroghe disposte con deliberazione commissariale n. 47 del 14.05.2021 e n. 25 del 20.05.2022;

RAVVISATA la necessità di provvedere, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente ed evitare azioni esecutive da parte di eventuali creditori;

SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Unico che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

VISTO il vigente statuto consortile;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e di disporre di non ammettere procedure di

esecuzione e di espropriazione forzata a carico delle somme, quantificate per i servizi individuati nella premessa narrativa e per le motivazioni esplicitate, disponibili sul c/c di Tesoreria n. 40008 nel secondo semestre 2023;

2. di quantificare in € 149.096,00 le somme non assoggettabili nel 2° semestre 2023 ad esecuzione forzata per stipendi, compensi, oneri previdenziali ed assistenziali, accantonamento fondo di quiescenza a carico del consorzio per lavoro dipendenti consortili e IRAP;
3. di quantificare in euro 25.990,50 le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata nel 2° semestre 2023 per l'espletamento dei servizi degli organi sociali;
4. di quantificare in € 812.651,00 le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata nel 2° semestre 2023 destinate alla gestione e alla manutenzione delle opere pubbliche nell'espletamento di Servizi Pubblici indispensabili;
5. di precisare che sono impignorabili le somme che attengono a fondi accreditati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche e sono collegate ad altrettanti servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28/5/93;
6. di notificare il presente deliberato al Tesoriere dell'Ente (BPER Spa) e alla società incaricata alla Riscossione dei Tributi (Soget Spa);
7. di dare atto che l'operatività del limite suddetto decorre per il secondo semestre anno 2023;
8. di dare mandato agli Uffici consortili interessati dal provvedimento di procedere a tutti gli adempimenti successivi al presente deliberato;
9. di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva;
10. di procedere alla pubblicazione sull'apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia

Il Commissario Regionale
F.to Adelina Pietroleonardo

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data **28/06/2023**.

Pratola Peligna, 29/06/2023

Il Direttore Unico
Dott. Stefano Tenaglia
